

## Note

### La cessione di partecipazione nelle società di capitali “chiuse” (Parte II): le tutele sottese al rapporto obbligatorio

A cura di **Edoardo Filippo Giardino** (partecipante all'Executive Master in Avvocato d'Affari – MI)

(56) Cfr. nt. 3 unitamente a nt. 64 con riferimento alle recenti aperture giurisprudenziali registrate sul tema e in essa accennate.

(57) In tal senso, E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell'acquirente nel processo di M&A*, op. cit., p. 67 ss.; V. SANGIOVANNI, *Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore*, op. cit., p. 208 ss.; A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 209 ss.; F. DE MARIA, *La compravendita di azioni non quotate*, op. cit., pp. 9 ss., 20 ss. e 29 ss..

(58) Sul tema si veda, V. SANGIOVANNI, *Contratto di cessione di partecipazione sociale e clausole sul prezzo*, op. cit., p. 1171 ss.. Inoltre, L'A., in nota 27 e 28, cita due pronunce [Cass., 12 gennaio 1991, n. 257 e Cass., 12 giugno 2008, n. 15706, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it)], le quali, rispettivamente, definendo in maniera compiuta “dolo” e “dolo incidente”, sottolineano la difficoltà di assolvimento dell'onere probatorio nonché la frequente ricaduta, nella maggior parte delle fattispecie concrete, nell'ipotesi “più lieve” di cui all'art. 1440, cod. civ., la quale, di per sé, permette il solo risarcimento del danno, lasciando il negozio inalterato. Così, V. SANGIOVANNI, *Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore*, op. cit., p. 208 ss.; E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell'acquirente nel processo di M&A*, op. cit., p. 69; P. CEVASCO, *Trasferimento di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 49 ss.; A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 232 ss..

(59) Sull'argomento, F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, op. cit., p. 1104; V. SANGIOVANNI, *Contratto di cessione di partecipazione sociale e clausole sul prezzo*, op. cit., p. 1171 ss.; V. SANGIOVANNI, *Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore*, op. cit., p. 209 ss.; E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell'acquirente nel processo di M&A*, op. cit., p. 69; P. CEVASCO, *Trasferimento di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 55 ss.; A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 223 ss..

(60) Trattasi di “errore sul valore (del patrimonio)” distinto dallo “errore sul prezzo” il quale involge, di contro, un viziato consenso contrattuale causato da una “falsa rappresentazione del criterio di stima” del prezzo. A seguito di ciò, non si esclude in dottrina [O. PODDA, in A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 231, nt. 151] un suo lecito utilizzo quale base per un'azione di annullamento. Sul punto, A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 227 ss. e pp. 231 e 232.

(61) In tal senso, Cass., 12 giugno 2008, n. 15706, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it).

(62) Si veda, V. SANGIOVANNI, *Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore*, op. cit., p. 1172. L'A., riferendo al *decisum* di una pronuncia di legittimità [Cass., 19 luglio 2007, n. 16031, in [leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it)], sottolinea come, le qualità "essenziali per l'uso" a cui sono destinate le quote o azioni compravendute (a cui la legge attribuisce facoltà unilaterale di risoluzione in capo al compratore) devono attenersi esclusivamente «all'insieme delle facoltà e dei diritti che esse conferiscono al loro titolare nella struttura della società, senza alcun riguardo al loro valore di mercato». Di guisa che, tali ulteriori garanzie, ove vogliasi farle oggetto di specifica tutela, dovranno necessariamente essere inserite in contratto, sottoforma di tutela negoziale, non essendo operanti *ex lege*.

(63) Si confronti, Cass., 17 febbraio 2014, n. 3622 e Cass., 24 luglio 2014, n. 16963, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it). Per un *excursus* sulle precedenti correnti giurisprudenziali vedasi, P. GALLO, *Art. 1470, Dei singoli contratti, Artt. 1470 – 1547*, in E. Gabrielli (dir. da), *Commentario del Codice Civile*, Tomo «1», Torino, 2011, p. 54 ss.; S. FERRERI, *Art. 1497, Vendita, Artt. 1470 – 1547*, in P. Cendon (a cura di), *Commentario al Codice Civile*, Milano, 2009, p. 325 ss.; L. PONTI, M. MASETTI, *La vendita garantita delle partecipazioni sociali*, op. cit., p. 281 ss..

(64) Sull'argomento, Cass., 17 febbraio 2014, n. 3622, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it). P. TRIMARCHI, *Le garanzie contrattuali nell'acquisto di partecipazioni sociali*, op. cit., p. 12 ss.. L'A. esamina il rapporto tra "tutela legale" nella vendita di partecipazioni societarie e "garanzie convenzionali" sul patrimonio sociale. Più precisamente, partendo dalla netta distinzione tra oggetto "immediato" (partecipazione) e "mediato" (patrimonio sociale) del negozio, riconducendo dunque le tutele legali di cui agli artt. 1492 e 1497, cod. civ. alla "cosa" oggetto di vendita (partecipazione), rifacendosi ai principi enunciati nella statuizione sopramenzionata, conclude configurando la "garanzia" sul patrimonio quale obbligazione di garanzia distinta e autonoma da quella legale, sottoponendola dunque ai differenti termini prescrizionali di legge, sposando così la corrente di pensiero dello "SPA" quale sommatoria di "contratti collegati". Conforme nell'innovare anch'essa l'indirizzo precedente, seppur con inquadramento giuridico del negozio differente, Cass., 24 luglio 2014, n. 16963, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it), la quale conclude configurando la "garanzia" sul patrimonio quale obbligazione (di garanzia) facente parte del "fascio" traslativo del contratto, sottoponendola dunque ai differenti termini prescrizionali di legge, sposando così la corrente dello "SPA" quale contratto "tipico" caratterizzato da un ulteriore obbligazione avente incidenza diretta (in termini di corretto adempimento) sull'obbligazione traslativa. Si confronti, per un'indagine di più ampio spettro, P. CEVASCO, *Trasferimento di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 42 ss.; A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 205 ss. e p. 281 ss.; D. PROVERBIO, *Le clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali*, op. cit., p. 19 ss..

(65) Per una contenuta esposizione sulle correnti "minoritarie" in dottrina e giurisprudenza favorevoli all'applicazione della tutela legale *ex artt.* 1490 e 1497, cod. civ. ove assente specifica disposizione contrattuale si veda, P. CEVASCO, *Trasferimento di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 44 ss..

(66) Rari e minoritari precedenti giurisprudenziali [Cass., 28 marzo 1996, n. 2843, in *Foro it*, 1996, I, p. 3382 ss.] hanno riconosciuto altresì l'operatività di garanzie "implicite", ovvero, ipotesi nelle quali il preciso riferimento ad un dato allegato in contratto lasci trasparire la implicita volontà delle parti di porvi su di esso un vincolo di garanzia seppur non espressamente esplicitato. Si veda, *Ivi*, p. 57 ss.; A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 282 ss..

(67) In aggiunta alla disciplina codicistica si è negli anni sviluppata una tutela "integrativa" di stampo giurisprudenziale. Più precisamente, in ambito di vendita, si sono insediati la cosiddetta "presupposizione contrattuale" e "*aliud pro alium datum*", entrambi, ove configurati, provocanti la possibilità di agire per l'ottenimento dello scioglimento del vincolo negoziale unitamente (o esclusivamente) al risarcimento del danno subito. La differenza tra i due istituti risiede nel fatto che, il primo, ricollega la possibilità di risoluzione del contratto all'ipotesi di mancanza sopravvenuta o di mancata verifica futura di una situazione "fattuale o di diritto", dal "carattere obiettivo" (indipendente dalla volontà delle parti), non inclusa in contratto, ma di concerto indirettamente intesa alla base del (conseguenziale) incontro tra proposta e accettazione e il secondo, di contro, afferisce all'ipotesi in forza della quale il bene consegnato dal venditore differisca radicalmente per "genere" da quello pattuito in oggetto, tenuto conto altresì del tessuto economico sociale nel quale il negozio è sorto. Ad ogni modo in ambito societario, si tende a colmare l'ambito di operatività della "presupposizione" con una specifica clausola contrattuale. E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell'acquirente nel processo di M&A*, op. cit., pp. 70 e 71; P. CEVASCO, *Trasferimento di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 52 ss. e p. 54 ss.; A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 245 ss. e p. 262 ss..

(68) Sui criteri di determinazione del "*quantum*" oggetto di azione di riduzione nella vendita di partecipazioni, P. TRIMARCHI, *Le garanzie contrattuali nell'acquisto di partecipazioni sociali*, op. cit., p. 10.

(69) Altresì denominata "claim", "indemnification remedy" e "relief", viene inserita in apposita clausola negoziale conosciuta nel "gergo" contrattuale anglosassone come "pound for pound clause". Per una meglio approfondita analisi, A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 480 ss.; D. PROVERBIO, *Le clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali*, op. cit., p. 77 ss..

(70) Discorso assai intricato riguarda la "natura giuridica" delle garanzie in questione. Questo in quanto, la loro collocazione sistematica è direttamente correlata al *nomen juris* che si intende riconoscere al contratto "SPA". Sull'argomento, si sono susseguite sostanzialmente quattro principali correnti interpretative. Una prima, sostenuta da prevalente giurisprudenza [Cass., 10 febbraio 1967, n. 338; Cass., 10 aprile 1973, n. 1028; Cass., 16 febbraio 1977, n. 721; Cass., 21 giugno 1996, n. 5773; Cass., 28 marzo 1998, n. 2843, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it)] e criticata da altrettanto autorevole dottrina [F. VALSERRA, G. PANZARINI, A. SCHERMI, C. ANGELICI, U. CARNEVALI, F. BONELLI, S. EREDE, e altri, in A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 298, nt. 52] – rievocante la consolidata (anche in giurisprudenza) distinzione tra oggetto "immediato" e "mediato" dello SPA – ricollegando l'apposizione di garanzia all'attribuzione di specifica ed ulteriore qualità promessa sul bene venduto, ritiene ad essa applicabile la disciplina legale di cui agli artt. 1495

e 1497, cod. civ.. Dunque, come sopra menzionato, tale inquadramento non andrebbe ad alterare la struttura genetica del contratto il quale rimarrebbe pur sempre una vendita. Una seconda [C. M. BIANCA, F. BONELLI, G. G. PETTARIN, O. CAGNASSO – M. IRRERA e altri, *Ivi*, p. 307, nt. 69 e nt. 70], vedrebbe le garanzie contrattuali quali obbligazioni la cui violazione determinerebbe una «vera e propria inesattezza della prestazione traslativa con applicazione dell’art. 1453 c.c. [escludendo la disciplina ex artt. 1490 e 1497 cod. civ., *n.d.r.*] ovvero della diversa disciplina prevista dalle parti [clausola penale, *n.d.r.*]». Tale corrente dottrinale ha trovato alcuni riscontri in giurisprudenza [Cass., 23 febbraio 2000, n. 2059, in *Soc.*, 2000, p. 1205 ss.] oltre che nelle pronunce arbitrali [A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie, op. cit.*, p. 308, nt. 72], sebbene permanga comunque il vincolo d’imputabilità soggettiva e oggettiva dell’inadempimento. Anche in questo caso risulterebbe immutata la struttura causale del contratto. Una terza [P. MONTALENTI, S. AMBROSINI, *Ivi*, p. 311, nt. 79], ipotizza la fattispecie di «contratti geneticamente e funzionalmente collegati» aventi ad oggetto due distinte prestazioni sottolineando il vantaggio della prescrizione decennale e dell’esclusione della disciplina legale delle qualità e vizi della cosa. Infine, alcuna dottrina [R. CALDARONE – E. FERRERO, *Ivi*, p. 316, nt. 89], riterrebbe tale garanzia facente parte, unitamente all’obbligazione di vendita, di un oggetto contrattuale di un negozio atipico, riconducibile, più precisamente, secondo alcuni [E. PANZARINI, G. ROMAGNOLI, A. SCARSO, L. PONTI e altri, *Ivi*, p. 318, nt. 98] ad una forma simile ad un “impegno di tipo assicurativo” o in alternativa [L. G. PICONE, *Ivi*, p. 321, nt. 102] «obbligazione di assunzione di responsabilità sospensivamente condizionata all’individuazione di una passività garantita» in forza dei quali il venditore assumerebbe l’obbligo e di trasferimento della proprietà della cosa e di corresponsione di un somma indennitaria al verificarsi di un determinato evento, rispettivamente, prestabilito dalle parti o posto ad oggetto della condizione. In tale ipotesi, oltre alla prescrizione ordinaria decennale e all’esclusione della disciplina legale della vendita si avrà la possibilità di applicazione dei principi “generalisti” in materia di trasferimento del rischio (art. 1323, cod. civ.). Dovrà dunque essere cura delle parti escludere l’applicazione della disciplina legale prevedendo altri rimedi convenzionali più confacenti al caso concreto (creazione di un contratto atipico) oltre all’apposizione, ove opportuna, di specifica clausola arbitrale. Per un approfondimento, A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie, op. cit.*, p. 294 ss.; P. CEVASCO, *Trasferimento di partecipazioni societarie, op. cit.*, p. 69 ss..

(71) Sul punto, V. SANGIOVANNI, *Contratto di cessione di partecipazione sociale e clausole sul prezzo, op. cit.*, p. 1172; V. SANGIOVANNI, *Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore, op. cit.*, p. 210 ss.; E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell’acquirente nel processo di M&A, op. cit.*, p. 87 ss. e pp. 103 e 104; P. RENNA, *Compravendita di partecipazioni sociali dalla lettera d’intenti al closing, op. cit.*, p. 286 ss.. Con particolare riferimento alla inderogabilità della disciplina del “dolo contrattuale” e in generale sulla clausola del “rimedio esclusivo” si veda, P. CEVASCO, *Trasferimento di partecipazioni societarie, op. cit.*, pp. 150 ss..

(72) Sul tema, V. SANGIOVANNI, *Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore, op. cit.*, p. 206 ss. e p. 212; P. RENNA, *Compravendita di partecipazioni sociali dalla lettera d’intenti al closing, op. cit.*, p. 179 ss.; E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell’acquirente nel processo di M&A, op. cit.*, pp. 74 e 75

e p. 77 ss.; P. CEVASCO, *Trasferimento di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 111 ss.; D. PROVERBIO, *Le clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali*, op. cit., p. 41 ss. e p. 53 ss..

(73) Siffatta modalità redazionale trae le sue origini dalla tradizione giuridica anglosassone e, più nello specifico, dalle cosiddette clausole di “representations and warranties”. Ogni singola voce in esse contenuta si compone di due elementi tra loro inscindibilmente correlati. Un primo, riguardante una «dichiarazione del venditore, resa con un certo tenore, che lascia intendere la rilevanza della dichiarazione stessa, e presupporre una preventiva verifica in ordine alle situazioni, dati o dati dichiarati» ed un secondo composto da «una garanzia espressa di quanto dichiarato». Si veda, E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell’acquirente nel processo di M&A*, op.cit., p. 73 ss. e pp. 87 e 88. Altresì, P. TRIMARCHI, *Le garanzie contrattuali nell’acquisto di partecipazioni sociali*, op. cit., p. 10; L. PONTI, M. MASETTI, *La vendita garantita delle partecipazioni sociali*, op. cit., p. 286 ss.; P. CEVASCO, *Trasferimento di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 76 ss..

(74) Tale rimedio, inoltre, essendo ancorato a beni facenti parte dell’oggetto “mediato” della vendita (patrimonio sociale), avente quale precipuo fine quello di ripristinare il “valore garantito”, potrà bene differire nel suo ammontare dal risarcimento del danno virtualmente patito dal singolo cessionario. Si veda, P. TRIMARCHI, *Le garanzie contrattuali nell’acquisto di partecipazioni sociali*, op. cit., p. 11 ss..

(75) Ove il contratto venga debitamente strutturato distanziandosi dal modello legale, benché mal visto dalla giurisprudenza la quale, ove in dubbio, tende a riportarlo sotto il modello tipico della vendita [Cass., 16 febbraio 1967, n. 338, in *Giust. civ.*, 1967, I, p. 436 ss. e Cass., 20 febbraio 2004, n. 3370, in *Giur. it.*, 2004, I, p. 996 ss.], i diritti (di indennità) azionabili con le garanzie convenzionali avranno comunque termine prescrizione decennale (decorrente dalla data di verifica dell’evento garantito) e verranno attivate con una richiesta verso il garante nei tempi e nei modi stabiliti nel contratto a pena di decadenza (convenzionale) – “notice of claim”. P. CEVASCO, *Trasferimento di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 155.

(76) Consistenti, nello specifico, nell’assenza di gravami reali o altri vincoli non dichiarati, del rischio di evizione della cosa, di oneri o diritti di godimento altrui. E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell’acquirente nel processo di M&A*, op. cit., p. 69 ss..

(77) In tale ipotesi è prassi per le parti, al fine di controbilanciare la garanzia imposta al venditore, stipulare una “business judgement rule” – “regole di sana gestione” - la quale stabilirà la condotta che dovrà essere tenuta dall’acquirente (a volte anche dallo stesso cedente) nel periodo coperto da garanzia al fine di evitare che una sua eventuale condotta colposa o dolosa provochi illegittimamente l’attivazione di una garanzia al capo al garante. *Ivi*, p. 83.

(78) In tal senso, V. SANGIOVANNI, *Contratto di cessione di partecipazione sociale e clausole sul prezzo*, op. cit., p. 207; E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell’acquirente nel processo di M&A*, op. cit., p. 77 ss.; F. DE MARIA, *La compravendita di azioni non quotate*, op. cit., p. 247 ss..

(79) Si confronti, V. SANGIOVANNI, *Contratto di cessione di partecipazione sociale e clausole sul prezzo*, op. cit., pp. 207 e 208.

(80) V. SANGIOVANNI, *Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore*, op. cit., p. 211; P. CEVASCO, *Trasferimento di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 152.

(81) Si veda, A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 479.

(82) Sull'argomento, V. SANGIOVANNI, *Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore*, op. cit., p. 212 ss.; E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell'acquirente nel processo di M&A*, op. cit., p. 112 ss.; P. RENNA, *Compravendita di partecipazioni sociali dalla lettera d'intenti al closing*, op. cit., p. 293 ss.; P. CEVASCO, *Trasferimento di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 152 ss.; A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 501 ss.; D. PROVERBIO, *Le clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali*, op. cit., p. 86 ss..

(83) Secondo primaria dottrina [TRIMARCHI, in *Id.*, *Le garanzie contrattuali nell'acquisto di partecipazioni sociali*, op. cit., p. 8; R. CALDARONE – E. FERRERO, L. PONTI – M. MASETTI, S. EREDE, in D. PROVERBIO, *Le clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali*, op. cit., p. 88, nt. 28, nt. 29 e nt. 30], la disciplina legale (incluso il termine prescrizione di cui all'art. 1495, cod. civ.) andrebbe riferita (salvo, a mio avviso, la configurazione di un negozio atipico) alla sola partecipazione *strictu sensu* intesa, poiché "oggetto immediato" del contratto di vendita, escludendo dunque gli elementi ad essa sottesi in via "mediata", *i.e.* patrimonio netto. In tal senso, P. TRIMARCHI, *Le garanzie contrattuali nell'acquisto di partecipazioni sociali*, op. cit., pp. 7 ss.. Altresì, D. PROVERBIO, *Le clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali*, op. cit., p. 87 ss..

(84) Per un approfondimento sull'evoluzione giurisprudenziale in ambito di termine prescrizione dell'azione per violazione della garanzia sull'oggetto "mediato" della vendita si veda, P. TRIMARCHI, *Le garanzie contrattuali nell'acquisto di partecipazioni sociali*, op. cit., p. 5 ss..

(85) V. SANGIOVANNI, *Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore*, pp. 211 e 212.

(86) Sull'argomento, E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell'acquirente nel processo di M&A*, op. cit., p. 94; A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, op. cit., p. 495 ss..

(87) E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell'acquirente nel processo di M&A*, op. cit., p. 89.

(88) *Cfr.* nt. 55.

(89) E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell'acquirente nel processo di M&A*, op. cit., p. 90.

(90) Sul punto, P. RENNA, *Compravendita di partecipazioni sociali dalla lettera d'intenti al closing*, op. cit., pp. 100 e 101; E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell'acquirente nel processo di M&A*, op. cit., p. 91.

(91) Cfr. nt. 90.

(92) Cfr. nt. 90.

(93) In tal senso, E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell'acquirente nel processo di M&A*, op. cit., p. 92; P. RENNA, *Compravendita di partecipazioni sociali dalla lettera d'intenti al closing*, op. cit., pp. 100 e 101.

(94) Si veda, E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell'acquirente nel processo di M&A*, op. cit., p. 88.

(95) Così, A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, op. cit., pp. 517 e 518;

(96) *Ivi*, p. 518 ss..

(97) Per una lettura più estesa, E. TARTAGLIA, *Acquisto di quote societarie e pacchetti azionari, Clausole di tutela dell'acquirente nel processo di M&A*, op. cit., p. 104 ss..

(98) *Ivi*, p. 115.

(99) *Ivi*, p. 106.